

313.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 2 - Trasferimenti di diplomatici italiani) .....	12
Missioni vevoli nella seduta del 17 febbraio 1998 .....	5	(Sezione 3 - Rapporti PDS-Monte dei Paschi di Siena) .....	12
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	5	(Sezione 4 - Controlli sul settore del risparmio) .....	14
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .....	6	<b>Disegno di legge di conversione S. 2971 (approvato dal Senato) n. 4484</b> .....	17
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 1 - Articolo unico; modificazioni apportate dal Senato; articoli del decreto-legge) .....	19
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	7	<b>Disegno di legge di conversione n. 4468</b> .....	21
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento) .....	7	(Sezione 1 - Articolo unico ed articoli del decreto-legge) .....	23
Richieste ministeriali di parere parlamentare .....	7	(Sezione 2 - Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	26
Atti di controllo e di indirizzo .....	8	(Sezione 3 - Emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	26
<b>Interpellanze e interrogazioni</b> .....	9		
(Sezione 1 - Investimenti all'estero della signora Donatella Zingone Dini) .....	11		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*COMUNICAZIONI*

---

**Missioni valevoli  
nella seduta del 17 febbraio 1998.**

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fasino, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Giannattasio, Mattioli, Novelli, Pennacchi, Prodi, Rubino, Sales, Soriero, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il comitato della Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Dini, Fantozzi, Fasino, Finocchiaro Fidelbo, Sergio Fumagalli, Giannattasio, Ladu, Maccanico, Mattioli, Novelli, Pennacchi, Prodi, Rubino, Sales, Sinisi, Soriero, Treu, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 16 febbraio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BACCINI: « Nuove disposizioni in materia di avanzamento di carriera per il personale militare parzialmente riformato per causa di servizio » (4563);

SICA: « Interventi per il restauro, la conservazione e la manutenzione del patrimonio artistico dei centri storici » (4564).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

DALLA ROSA: « Modifiche agli articoli 1748 e 1751-bis del codice civile in materia di contratto di agenzia » (4423) *Parere delle Commissioni I e X;*

BONO: « Introduzione dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, concernente il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti » (4489) *Parere della I Commissione;*

SPINI: « Modifica all'articolo 683 del codice di procedura penale in materia di richiesta di riabilitazione » (4519) *Parere della I Commissione;*

*III Commissione (Affari esteri):*

S. 2943. — « Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali » *(approvato dalla II Commissione permanente della Camera e modificato dalla III Commissione permanente del Senato)* (3524-B) *Parere della V Commissione;*

*VII Commissione (Cultura):*

BERLUSCONI ed altri « Nuovo ordinamento dei gradi di istruzione » (4416) *Parere delle Commissioni I, II, V, XI, XII e XIV;*

*VIII Commissione (Ambiente):*

PEZZOLI ed altri: « Norme per il rilancio del mercato delle locazioni » (4476) *Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);*

*XI Commissione (Lavoro):*

SCOZZARI: « Disposizioni in materia di quote riservate di posti nei concorsi pubblici in favore degli ufficiali in ferma biennale » (4452) *Parere delle Commissioni I e IV;*

*XII Commissione (Affari sociali):*

MANGIACAVALLLO ed altri: « Istituzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale delle unità operative per la terapia antalgica e le cure palliative » (4291) *Parere delle Commissioni I, V, VII e XI.*

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze:

n. 10 del 28 gennaio 1998 (doc. VII, n. 476), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 10 e 31 della Costituzione, dal tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 11 del 28 gennaio 1998 (doc. VII, n. 477), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, settimo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della

obiezione di coscienza), come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 12 del 28 gennaio 1998 (doc. VII, n. 478), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) - ed in particolare dell'articolo 3 - e dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 550 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996)), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 31 e 53 della Costituzione, dalla commissione tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

n. 13 del 28 gennaio 1998 (doc. VII, n. 479), con la quale ha dichiarato:

improcedibile il conflitto di attribuzione promosso, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione Lombardia nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del ministro della sanità del 28 febbraio 1997, recante disposizioni in tema di « Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono rispettivamente inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

*II Commissione* (doc. VII, n. 476);

*VI Commissione* (doc. VII, n. 478);

*XII Commissione* (doc. VII, n. 479);

*II e IV Commissione* (doc. VII, n. 477).

Le predette sentenze sono altresì inviate, ai fini del comma 2 del medesimo articolo 108 del regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali).

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezioni riunite — con lettera in data 10 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la relazione sul costo del lavoro pubblico per il triennio 1994-1996 (doc. XC, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dal ministro delle finanze.**

Il ministro delle finanze, con lettera in data 9 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interrogazione in Commissione PE-CORARO SCANIO n. 5/01460 pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15 luglio 1997, concernente l'affidamento dell'informatizzazione del catasto immobiliare italiano alla ditta CERED di Bari.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

#### **Trasmissione dal ministro dei lavori pubblici.**

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera del 12 febbraio 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea SPINI ed altri n. 9/2372/44, concernente lo stanziamento di fondi per la difesa del suolo e la predi-

sposizione dei piani di bacino, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 14 novembre 1996.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

#### **Trasmissione da un consiglio regionale.**

Il presidente del consiglio regionale della Basilicata, con lettera in data 6 febbraio 1998, ha trasmesso il testo di un voto, approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 27 gennaio 1998, in riferimento ai drammatici avvenimenti accaduti in Algeria.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 13 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, allegato 1, n. 86, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento concernente la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

Tale richiesta è deferita, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 marzo 1998.

Il ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, con lettera in data 13 febbraio 1998, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 4, comma 4, lettera c), e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di de-

creto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente con il Senato, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla Commissione parlamen-

tare per le questioni regionali, che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 29 marzo 1998.

**Atti di  
controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI*

---

**A) Interpellanze:****(Sezione 1 — Investimenti all'estero della signora Donatella Zingone Dini).**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

un lungo e dettagliato articolo pubblicato sull'edizione de *Il Corriere della Sera* di domenica 1° febbraio 1998 a firma Ivo Caizzi, informa che la signora Donatella Zingone Dini sarebbe in procinto di costruire a Dellis Cai, isola dell'arcipelago Turks & Caicos Islands, alcune ville ed un albergo per un investimento pari a 150 miliardi di lire;

la signora Donatella Zingone Dini, quasi ogni Natale, si sarebbe recata nella suddetta isola con il ministro degli esteri italiano, onorevole Lamberto Dini, suo consorte;

nell'isola succitata, la possibilità di realizzare investimenti immobiliari sarebbe difficilissima, viste le ristrettezze poste in questo settore dal governo locale;

l'investimento avverrebbe attraverso società anonime con sede legale nelle stesse isole, noti paradisi fiscali, ed in altri paesi caraibici;

il gruppo « Zeta Ltd », del quale è presidente la signora Donatella Pasquali Zingone Dini, che ha la sua sede in Italia presso la Sidema spa (società che durante il governo presieduto da Lamberto Dini e con l'autorizzazione del Ministro del lavoro Tiziano Treu ha cercato di vendere all'Enasarco un palazzo a Castelnuovo di Porto nei pressi di Roma, per un importo

vicino ai 16 miliardi di lire, e che è controllata da altre società anonime con sede a Cipro e facenti tutte capo ad altre società anonime delle Turks & Caicos e delle isole Cayman), risulterebbe anche avere ottenuto, direttamente o attraverso sue collegate, concessioni edilizie nel comune di Roma e specificatamente a San Basilio, nei pressi della vecchia Centrale del latte —:

se quanto pubblicato dal quotidiano milanese corrisponda al vero e, in caso affermativo, se e quale ruolo possa avere avuto il Ministro degli esteri italiano nel rilascio delle autorizzazioni da parte del governo locale, necessarie, queste ultime, al fine di concretizzare l'investimento suddetto;

se ritenga confacente e compatibile con la dignità dell'intero Governo che la moglie di un ex Presidente del Consiglio, ora Ministro degli esteri in carica, proponga nei Caraibi, nelle Turks & Caicos e nelle zone doganali libere di sua proprietà della Costa Rica, investimenti agli imprenditori italiani al fine di superare l'imposizione fiscale italiana.

(2-00884) « Fragalà, Cola, Lo Presti, Simeone ».

(9 febbraio 1998).

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

secondo notizie di stampa la signora Donatella Zingone, nell'ambito delle attività finanziarie del gruppo Zeta, avrebbe

promosso l'acquisto dal governo Turks & Caicos dell'isoletta caraibica Dellis Cay;

l'operazione immobiliare consisterebbe nella realizzazione di un albergo e di ville di lusso che consentirebbero ai facoltosi acquirenti anche l'opportunità di costituire e registrare società *off shore*, e di poter ottenere facilmente la residenza in modo da aggirare le imposizioni fiscali dei Paesi d'origine;

le predette notizie di stampa evidenziano nella vicenda, sottointendendo un possibile conflitto di interessi, il ruolo e l'azione del Ministro degli affari esteri, che avrebbe partecipato alle trattative tra il governo Turks & Caicos e la signora Zingone —:

se non ritenga opportuno fornire al più presto chiarimenti in ordine al ruolo del ministero degli affari esteri in tale vicenda, portando ogni utile elemento di valutazione a riguardo, onde evitare che la polemica giornalistica si trasformi in una campagna scandalistica, finendo per tradursi in una strumentalizzazione di parte, coinvolgendo il Ministro Dini in situazioni personali, al fine di indebolirne il ruolo e l'azione diplomatica in un momento delicato sia per il processo di costruzione europea sia per l'*escalation* di conflitti nell'area mediorientale.

(2-00885) « Volontè ». (9 febbraio 1998).

## B) Interpellanza:

(Sezione 2 — *Trasferimenti di diplomatici italiani*).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

un articolo di stampa, pubblicato sulla edizione del 5 febbraio 1998 del quotidiano *Il Foglio*, ne riprende un altro pubblicato sull'edizione del *Corriere della Sera* di domenica 1° febbraio 1998, nel

quale si relazionava doviziosamente sui complicati interessi della signora Donatella Zingoni Dini nelle isole Turks & Caicos, nella Costa Rica ed in altri paesi del centro America, noti per essere dei veri e propri paradisi fiscali;

l'articolo pubblicato sul quotidiano milanese supponeva la possibilità che vi fossero conflitti di interesse fra le attività economiche della signora Zingone Dini e quelle politiche del suo consorte, *ex* Presidente del Consiglio dei ministri ed ora ministro degli affari esteri;

il succitato articolo, secondo *Il Foglio*, avrebbe avuto origine per una « maligna intenzionalità », scaturita da divergenze « intra-governative nella conduzione della politica estera nonché nella difficile gestazione dell'ultimo movimento diplomatico »;

l'ambasciatore Giovanni Jannuzzi, infatti, sempre secondo *Il Foglio* sarebbe stato destinato a Buenos Aires, nonostante « i numerosi appoggi, incluso quello dell'*ex* Ministro degli affari esteri, Susanna Agnelli e del senatore Giangiacomo Migone » —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero.

(2-00894) « Cola, Fragalà, Lo Presti, Simeone ». (9 febbraio 1998).

## C) Interpellanza e interrogazione:

(Sezione 3 — *Rapporti PDS-Monte dei Paschi di Siena*).

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del tesoro per sapere — premesso che:

si registra una generale e interessata occupazione delle istituzioni bancarie, come dimostra il recente convegno organizzato da un partito della maggioranza di

governo a Siena, che ha visto la presenza del segretario politico dello stesso partito;

secondo notizie di stampa tale incontro è stato preceduto da una apposita riunione della segreteria provinciale dello stesso partito con all'ordine del giorno « il rinnovo degli organi del Monte dei Paschi di Siena (Fondazione e consiglio di amministrazione della spa) »;

il Monte dei Paschi di Siena è stato, in passato, oggetto di delicati interventi della autorità giudiziaria in relazione a discutibili operazioni come i rapporti con il finanziere Gennari e l'acquisizione delle Assicurazioni Ticino;

il Ministro del tesoro ha la vigilanza sulle aziende bancarie e competenza sulla costituzione e operatività delle Fondazioni bancarie;

quali criteri si attenda dagli enti non ministeriali nella scelta dei commissari che andranno a costituire il nominando c.d.a della Fondazione Monte dei Paschi di Siena;

se ritenga ormai superata la questione delle nomine bancarie come questione morale;

quali provvedimenti intenda adottare affinché, pur nel rispetto dei consolidati e storici legami con la città di Siena, abbia fine l'ingerenza partitica nell'attività dell'istituto;

se, al di là del caso sopra richiamato, non ritenga di rendere palesi i criteri che devono ispirare le nomine bancarie assicurando che vengano garantite competenza, professionalità e moralità insieme al massimo della trasparenza nelle scelte.

(2-00323) « Panetta, Baccini, De Franciscis, Teresio Delfino, Volontè, Fabris, Marinacci, Bastianoni, Sanza, Ostillio ».

(4 dicembre 1996).

GASPARRI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

si è appreso dal *Corriere della Sera* del 29 novembre 1996 che nei giorni scorsi sarebbe stata inviata ai « compagni della direzione provinciale e delle unioni comunali » del Pds di Siena una lettera di convocazione per una riunione il cui primo punto all'ordine del giorno sarebbe stato « Rinnovo degli organi del Monte dei Paschi, fondazione e consiglio di amministrazione della s.p.a. » —:

se risulti al Ministro la veridicità dell'articolo firmato da Massimo Gaggi, giornalista ben noto per la attendibilità dei suoi scritti e spesso intervistatore del Ministro del tesoro;

quali condizionamenti si possano verificare sull'azione del Ministro del tesoro, per le attività di sua competenza in materia di nomine bancarie, ed in particolare per le imminenti nomine ai vertici del Monte dei Paschi di Siena, atteso che presso il ministero del tesoro svolgono la loro opera diversi sottosegretari iscritti al Pds, lo stesso partito che dirama circolari per discutere di nomine che non sono di competenza dei partiti; partito, peraltro, promotore il 29 novembre 1996 di un convegno sulle banche proprio a Siena;

se la riunione del Pds di Siena di cui alla lettera citata non possa comportare il pericolo di rinnovate lottizzazioni;

quali criteri dovranno seguire il comune e la provincia di Siena per le nomine di propria competenza ai vertici del Monte dei Paschi;

se a tal fine siano state emanate direttive;

se risultino particolari iniziative da parte del sindaco di Siena, Piccinni, che nel 1994 chiese un incontro all'allora sottosegretario al ministero dell'interno, firmatario della presente interrogazione, al fine di verificare se gli ampi poteri di nomina del

comune corressero il rischio di essere attenuati da procedure di privatizzazione del Monte dei Paschi;

se non ritenga che le preoccupazioni di Piccinni, la lettera recente del Pds di Siena sulle nomine e lo stesso convegno presieduto dai capi del Pds e dall'ex leader della lega delle cooperative non confermino che le prerogative del comune e della provincia di Siena finiscano per trasformarsi in poteri arbitrariamente esercitati dal Pds, che quegli enti locali controlla, e non dalla comunità senese, che ne sarebbe teorica titolare;

se il Monte dei Paschi di Siena, che genera tanta attenzione da parte del Pds, sia lo stesso Monte dei Paschi di Siena con il quale il Pds, che dirama circolari sulle nomine, tratta per concentrare i propri ingenti debiti presso l'istituto di Rocca Salimbeni, con pericolosi intrecci tra nomine, vicende politiche, traffici immobiliari e costosi epiloghi delle vicende che hanno portato sconquasso nelle casse di molti partiti;

se in questa inquietante vicenda, richiamata opportunamente dal *Corriere della Sera*, non si ravvisi un gravissimo conflitto di interesse, con il Pds che, attraverso le proprie « controllate » provincia e comune di Siena, svolge di fatto le funzioni di azionista di controllo di un istituto di credito con il quale ha contratto ingenti debiti e nel quale ha tentato di concentrare buona parte dei propri debiti complessivi per la cosiddetta « operazione Beta »;

quali giudizi si esprimano sulle vicende esposte e quali iniziative urgenti si ritenga di assumere per porre fine con urgenza ad un conflitto di interessi, nuovamente confermato dai « fogli d'ordine » della federazione senese del Pds.

(3-00517)

(3 dicembre 1996).

#### D) Interrogazione:

*(Sezione 4 - Controlli sul settore del risparmio).*

SINISCALCHI e JERVOLINO RUSSO.  
— Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 1996 e 17 luglio 1996 sono stati dichiarati i fallimenti della « Sim Professione e Finanza » di Napoli e dello studio agenti di cambio de Asmundis (da tali sentenze è emersa con sconcertante chiarezza « la commistione operativa e gestionale esistente tra le due strutture finanziarie »), a dispetto di ogni pur minima tutela dei risparmiatori;

le inadempienze degli amministratori della « Sim Professione e Finanza », nonché dell'agente di cambio Guido de Asmundis, hanno provocato un enorme dissesto, che ha coinvolto una massa di denaro amministrata da soggetti che, quali pubblici ufficiali autorizzati dallo Stato da norme precise poste a base del loro mandato, dovevano essere sottoposti sistematicamente a controlli da parte degli organi di vigilanza Banca d'Italia e Consob;

il verificarsi di un evento così traumatico per migliaia di famiglie di piccoli risparmiatori, investitori in titoli di Stato, che hanno visto vanificare i loro sacrifici atti a tutelare il futuro familiare in un momento storico delicatissimo, in cui il singolo dovrà fare ricorso esclusivamente alle proprie risorse economiche, è gravissimo;

non si possono gettare nella disperazione migliaia di famiglie napoletane, afferenti ad un tessuto socio-economico già disastroso, per colpevoli inadempimenti degli obblighi generali e specifici di vigilanza degli organismi deputati a tali controlli (Consob e Banca d'Italia);

vi è una macroscopica sperequazione fra cittadini ed una palese violazione dei più elementari diritti costituzionali;

cittadini afferenti a strutture finanziarie associate, operanti in modo unico, unitario, con medesimo staff dirigenziale

ed organizzativo — i cui vertici hanno posto in essere condotte devianti sistematizzate e reiterate per tutto il tempo dell'operatività delle stesse strutture, sono lesi nella loro *par condicio creditorum*;

già in data 4 novembre 1996 il ministero del tesoro con proprio decreto (n. 779248 - *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1996) determinava una inaccettabile distinzione tra identici creditori dell'unica struttura operante in Piazza Bovio, non tenendo conto di quanto emerso in sede civile e di quanto andava emergendo in sede penale, differenziando i cittadini in creditori di serie A (quelli che formalmente risultavano creditori Sim) e creditori di serie B (quelli che nominalmente erano clienti dello studio de Asmundis), così ignorando l'osmosi di capitali e l'immedesimazione tra l'una e l'altra struttura;

nel frattempo le indagini penali si concludevano con due ordinanze di custodia cautelare in carcere e di applicazione degli arresti domiciliari: la prima emessa l'8 marzo 1997 dal Gip di Potenza Lo Prete nei confronti dei dirigenti della Sim Professione e Finanza nonché dell'agente G. de Asmundis e altri associati; la seconda emessa il 14 marzo 1997 dal Gip di Napoli Iaselli sempre nei confronti dei responsabili delle strutture finanziarie associate operanti in Piazza Bovio, n. 8, e in ambedue i casi i capi di imputazione vanno dalla associazione a delinquere alle false comunicazioni sociali ed al falso in bilancio fino alla frode fiscale;

dalle indagini è emerso che l'agenzia di cambio de Asmundis e la Sim Professione e Finanza, nella persona dei suoi legali rappresentanti, di fatto avevano costituito un gruppo dotato di un unico patrimonio;

nonostante, pertanto, le contabilità fossero inattendibili, con travaso di clienti e denaro dall'una all'altra struttura, e nonostante uno dei reati contestati ai suddetti soggetti sia proprio quello di false comunicazioni sociali, il commissario liquida-

tore ha utilizzato come fonti probatorie le scritture e dato via al riparto per i soli clienti Sim in data 1° ottobre 1997;

in data 30 gennaio 1997, a firma dei deputati Siniscalchi e Sica, già si era posta all'attenzione del Governo la gravità della situazione, interrogandolo circa le modalità operative atte a scongiurare lesioni di diritti tra i cittadini « truffati » per colpevoli omissioni degli organismi di controllo, ponendo l'accento su pericolose sperequazioni tra creditori Sim e creditori agenzia di cambio de Asmundis;

in data 26 febbraio 1997 il Presidente del Consiglio Prodi, rispondendo ad un quesito posto da uno degli interroganti, riferiva che il Ministro del tesoro avrebbe approfondito la sconcertante vicenda per creare soluzioni nell'ambito delle così dette « banche di fatto »;

nel luglio 1997 l'Atri, l'associazione costituita dalle vittime del *crack* che si sono viste ingiustamente sperequate a vantaggio dei soli clienti nominalmente Sim, ha rivolto una petizione al Ministro del tesoro per ottenere il riconoscimento di « banche di fatto de Asmundis », ma a tutt'oggi non è giunta alcuna risposta;

il ritardato recepimento della normativa Cee da parte dell'Italia avrebbe impedito il verificarsi dell'evento, grazie a norme chiare e precise, rispetto ai sistemi di controllo e sanzionatori sui servizi bancari e finanziari;

a ciò si aggiunge la emanazione dei regolamenti di disciplina degli agenti di cambio —:

quali concrete iniziative si intendano adottare per porre fine alla disparità di trattamento creatasi, ristabilendo condizioni di eguaglianza tra risparmiatori afferenti alla medesima struttura operativa;

in particolare, quali siano i motivi per i quali non si addivenga ancora al richiesto riconoscimento di « banca di fatto », tanto più se si consideri che l'intera vicenda si è verificata in un periodo di transizione le-

gislativa ed economica, nel quale, a fronte di una legislazione fortemente innovativa richiesta dai mercati, lo Stato non ha saputo e non ha potuto garantire quei controlli peraltro fortemente pubblicizzati dai *mass media*, inducendo aspettative di controlli costanti e puntuali nei risparmiatori, di fatto rivelatisi inesistenti;

quali iniziative infine intendano adottare in relazione alla evidenziata omissione di controlli da parte degli organi preposti dallo Stato (Consob e Banca d'Italia) a vigilare sul settore delicatissimo del risparmio. (3-01542)

(9 ottobre 1997).

*DISEGNO DI LEGGE: S. 2971. — CONVERSIONE IN LEGGE,  
CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE  
1997, N. 438, RECANTE PROROGA DI TERMINI PER ASSICU-  
RARE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IN MATERIA DI  
PREVENZIONE E RECUPERO DALLE TOSSICODIPENDENZE  
(APPROVATO DAL SENATO) (4484)*

---

(A.C. 4484 - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-  
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-  
VATO DAL SENATO

—

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI  
APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 2, comma 1, le parole: « in quelli successivi » sono sostituite dalle seguenti: « nei due esercizi finanziari successivi ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: « e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati. » sono sostituite dalle seguenti: « e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998. ».

ARTICOLO 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1997 sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1998, N. 4, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO AL  
REDDITO, DI INCENTIVAZIONE ALL'OCCUPAZIONE E DI  
CARATTERE PREVIDENZIALE (4468)*

---

**(A.C. 4468 - sezione 1)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.***(Disposizioni in materia di sostegno al reddito)*

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano fino a quindici dipendenti, è prorogato al 31 dicembre 1998 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire a carico del Fondo per

l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane, trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 10 miliardi di lire.

3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi: *a)* i trattamenti di integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; *b)* i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997. La misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati è ridotta del 10 per cento. Le predette proroghe possono essere concesse

nel limite massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera b), per indennità e contribuzione figurativa e l'onere complessivo è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

4. La possibilità prevista dall'articolo 4, comma 25, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità, trova applicazione relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre 1997, entro il limite delle risorse allo scopo predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative al diritto dei lavoratori dipendenti o già dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste di mobilità non antecedentemente al 1° gennaio 1996, si interpretano nel senso che la percezione della relativa indennità non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle liste di mobilità è prorogato di dodici mesi.

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-*octies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese

del settore industriale operanti in regioni diverse. In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1.

7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: « una quota pari al 70 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota non inferiore al 70 per cento ».

#### ARTICOLO 2.

##### *(Disposizioni in materia contributiva)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia è dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali. Al relativo onere, annui, valutato in lire 90 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli istituti di patronato e di assistenza sociale cessa il regime di esonero previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304, per il personale dipendente dagli enti di diritto pubblico, e gli istituti medesimi sono tenuti al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia nella misura stabilita dall'articolo 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni. Gli istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno

per il nucleo familiare, ai sensi del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. I contributi versati anteriormente restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate, fino a tale data.

3. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dopo le parole: « gli addebiti contributivi » sono inserite le seguenti: « e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) i premi assicurativi ».

4. La disposizione di cui all'articolo 53, comma 6, lettera a), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che resta fermo, a carico del lavoratore, il contributo di finanziamento al Fondo di previdenza e credito nella misura del 2,50 per cento derivante dalla rivalsa di cui all'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

#### ARTICOLO 3.

##### *(Integrazione del Fondo per l'occupazione)*

1. Per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di lire 976 miliardi per l'anno 1998, di lire 913 miliardi per l'anno 1999 e di lire 714 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando:

a) quanto a lire 973 miliardi per il 1998, a lire 913 miliardi per l'anno 1999 e a lire 714 miliardi a decorrere dall'anno

2000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) quanto a lire 3 miliardi per il 1998, l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

#### ARTICOLO 4.

##### *(Disposizioni varie)*

1. I ricorsi di cui all'articolo 49 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, avverso le decisioni della soppressa Commissione di cui all'articolo 39, quinto comma, del citato testo unico, in materia di applicazione della tariffa dei premi INAIL, attualmente pendenti dinanzi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono attribuiti al consiglio di amministrazione dell'INAIL, che decide in via definitiva ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. All'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, relativo alla composizione del comitato di vigilanza sul fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) quattro rappresentanti dei datori di lavoro del settore; ».

3. All'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « durata di quattro mesi, » sono sostituite dalle seguenti: « durata massima di tre mesi, »;

b) al comma 4, lettera b), le parole: « con garanzie da acquisire sull'investimento, mediante iscrizione di privilegio

speciale;» sono sostituite dalle seguenti: «con idonee garanzie assicurative da acquisire sull'investimento;».

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

#### ARTICOLO 5.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4468 - sezione 2)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può prorogare, per un periodo massimo di sei mesi, i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3 miliardi, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

*All'articolo 2, al comma 4, dopo le parole: «Fondo di previdenza e credito» sono inserite le seguenti: «dovuto all'Istituto postalegralonici».*

*All'articolo 4, i commi 1 e 2 sono soppressi.*

**(A.C. 4468 - sezione 3)**

#### EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO- LEGGE

#### ART. 1.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per giustificato motivo oggettivo con le seguenti: per oggettivi e giustificati motivi.*

**1. 14.**

Pampo.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9 miliardi con le seguenti: 18 miliardi.*

**1. 1.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

#### SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.21 DELLA COMMISSIONE.

*Al primo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

**0.1.21.1**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 trovano applicazione fino al 31 dicembre 1998. Alle finalità del

presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.

**1. 21.**

La Commissione.

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*Al primo periodo sostituire le parole: , comma 8, con le seguenti: , commi 5 e 8;*

*Conseguentemente sopprimere le parole: , relative ai contratti di solidarietà per le imprese artigiane,;*

*e al secondo periodo sostituire le parole: di 10 miliardi con le seguenti: di 30 miliardi.*

**1. 25.**

Governo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 30 miliardi.*

**1. 2.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10 miliardi con le seguenti: 20 miliardi.*

**1. 3.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 3, primo periodo, lettera a) sostituire le parole da: alle imprese sino alla fine della lettera, con le seguenti: a tutte le imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria, a decor-*

*rere dalla scadenza dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché quelli in scadenza alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.*

**1. 15.**

Pampo.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a) con le seguenti: di lire 3 miliardi e comunque non oltre 5 miliardi per i trattamenti di cui alla lettera a).*

**1. 17.**

Pampo.

*Al comma 4, sostituire le parole: entro il 31 dicembre 1997 con le seguenti: a far data dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.*

**1. 16.**

Pampo.

*Sopprimere il comma 6*

**1. 4.**

Paolo Colombo, Grugnetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.20  
DELLA COMMISSIONE.

*Al primo periodo, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.*

*Conseguentemente sopprimere gli altri periodi.*

**0.1.20.3**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Tali attività possono essere espletate, con i medesimi benefici, anche negli stessi territori di cui agli obiettivi 1 e 2, previo accordo con le associazioni territoriali.

**0.1.20.9**

Pampo, Santori, Fratta Pasini,  
Pisanu.

*Sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**0.1.20.4**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Al secondo periodo sostituire le parole: lire 800.000 con le seguenti: lire 200.000.*

**0.1.20.7**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Al secondo periodo sopprimere le parole da: nonché un'indennità sino alla fine del comma.*

**0.1.20.8**

Pampo, Santori, Fratta Pasini,  
Pisanu.

*Al secondo periodo sopprimere le parole da: nonché un'indennità sino alla fine del periodo.*

**0.1.20.5**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Le attività previste dai P.I.P. di cui ai periodi precedenti devono prevedere lo svolgimento di almeno 120 ore di lavoro e 40 ore di formazioni mensili.

**0.1.20.6**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

I giovani che usufruiscono di questa attività, alla fine del periodo previsto non possono essere impiegati nelle sedi delle aziende dove hanno effettuato la formazione-lavoro per almeno due anni.

**0.1.20.1**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Aggiungere, infine, il seguente periodo:*

Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività.

**0.1.20.2**

Fontanini, Paolo Colombo.

*(Testo così modificato nel corso della seduta)*

ART. 1.

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi nn. 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi nn. 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203, articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani viene corrisposta una indennità

aggiuntiva di lire 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una indennità pari a lire 200.000 mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'articolo 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di cui al citato obiettivo 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza.

**1. 20.**

La Commissione.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: obiettivo n. 1 aggiungere le seguenti: e 2.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ai giovani aggiungere le seguenti: di cui almeno due quinti devono riguardare l'obiettivo 2.*

**1. 5.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: obiettivo n. 1 aggiungere le seguenti: e 2.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 6, secondo periodo, dopo le parole: ai giovani aggiungere le seguenti: di cui almeno un quinto deve riguardare l'obiettivo 2.*

**1. 6.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: obiettivo n. 1 aggiungere le seguenti: e 2.*

**1. 7.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: in regioni diverse con le seguenti: in*

province diverse da quella di residenza nell'ambito della stessa regione, nonché in altre regioni.

**1. 8.**

Pampo, Contento.

*All'articolo 1, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo.*

**1. 23.**

Governo.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di rifiuto alla mobilità territoriale, il giovane perde il diritto ad alcun tipo di agevolazione a sostegno dell'occupazione per la durata di dodici mesi.*

**1. 9.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di assenza continuativa superiore a sessanta giorni, per malattia, il contratto di formazione si intende revocato salvo l'ipotesi di infortunio sul lavoro.*

**1. 10.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*All'articolo 1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis. All'articolo 63, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: 13 novembre 1997, n. 393 sono aggiunte le seguenti: , ed*

i trattamenti i cui agli articolo 1, 2 e 3, del citato decreto-legge n. 393 del 1997 continuano ad essere erogati secondo i criteri, le modalità ed entro i limiti finanziari ivi previsti.

**1. 22.**

Governo.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.24  
DEL GOVERNO.

*Aggiungere, in fine, le seguenti parole: e stipulati entro il 31 dicembre 1997.*

**0.1.24.1**

Paolo Colombo, Fontanini.

*Sostituire le parole: entro il 15 ottobre 1997 con le seguenti: entro il 31 dicembre 1997.*

**0.1.24.2**

Pampo, Santori, Fratta Pasini,  
Pisanu.

*All'articolo 1, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Al comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 129 del 1997 le parole: « stipulati entro il 15 ottobre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « le cui procedure siano state attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997 ».

**1. 24.**

Governo.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*7-bis.* Le imprese che, a far data dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno trasferito la sede o gli stabilimenti ad altra regione o ad altro stato, hanno diritto a dedurre per il periodo di un anno dall'insieme dei

contributi previdenziali a loro carico un importo pari al 30 per cento del costo del lavoro complessivo relativo ai predetti lavoratori assunti. Tale riduzione non potrà in ogni caso superare il 25 per cento del totale degli oneri contributivi sostenuti nell'anno solare dall'azienda.

*7-ter.* All'onere derivante da quanto previsto nel comma precedente quantificato in 30 miliardi di lire annui a partire dal 1998 si provvede per tale anno mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base n. 7.1.3.3. dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro recante "fondo speciale" di parte corrente attingendo allo specifico accantonamento del Ministero del Lavoro.

**1. 11.**

Taborelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*7-bis.* Ai lavoratori che ai sensi ed effetti dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono soggetti a trasferimento e non rientrano in quanto previsto dall'articolo 9, comma 2 della legge 23 luglio 1991 n. 223, avranno diritto alle prestazioni previste dagli articoli 6 e 7 della medesima legge 23 luglio 1991 n. 223.

**1. 13.**

Taborelli.

## ART. 2.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, aggiungere le seguenti: per gli operai.*

**2. 1.**

Santori, Taborelli, Fratta Pasini,  
Bergamo, Prestigiacomo, De  
Luca, Gazzara, Viale.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore dell'edilizia aggiungere le seguenti: ed affini.*

**2. 3.**

Pampo.

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: settore dell'edilizia aggiungere le seguenti: e del settore lapideo.*

**2. 2.**

Santori, Taborelli, Fratta Pasini,  
Bergamo, Prestigiacomio, De  
Luca, Gazzara, Viale.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 90 miliardi annui con le seguenti: 100 miliardi circa l'anno.*

**2. 4.**

Pampo.

ART. 3.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli importi di cui sopra sono finalizzati ad incentivi per creare nuova occupazione.*

**3. 1.**

Pampo.

ART. 4.

*Sopprimere il comma 3.*

**4. 1.**

Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

Con effetto fino al 31 dicembre 2000 le Commissioni regionali per l'impiego dei territori di cui al testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, possono deliberare l'elevazione dell'età massima prevista per la stipula del contratto di formazione e lavoro.

**4. 2.**

Cangemi, Strambi, Giordano.

*All'articolo 4, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* L'ISTAT è autorizzato a portare a termine, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro attivati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20. maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le suddette operazioni sono disposte nell'ambito della dotazione organica complessiva e delle disponibilità di bilancio dell'istituto. Il personale interessato dalle predette operazioni può essere collocato, previo superamento di specifiche prove selettive, in profili professionali diversi da quelli in relazione ai quali sono stati attivati i rapporti di lavoro.

**4. 3.**

Governo.